



COMUNE DI MONSELICE
Provincia di Padova

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA
TRAMITE I BUONI PASTO ELETTRONICI**

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. ___ del __.__.2022

Art. 1 Principi generali

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di erogazione del servizio di mensa secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro vigenti applicati al personale dipendente del Comune di Monselice per i dipendenti (artt. 45 e 46 del CCNL del 14/9/2000 del comparto delle autonomie locali per il personale non dirigente), per l'area della dirigenza (artt. 33 e 34 del CCNL 23.12.1999 del comparto autonomie locali – personale dirigente) e per il segretario comunale (artt. 50 e 51 del CCNL 16.5.2001 del comparto autonomie locali - segretari comunali);
2. Il Comune di Monselice, in relazione al proprio assetto organizzativo e in ottemperanza alle disposizioni contrattuali, assicura al proprio personale (a tempo indeterminato, determinato ed in part-time) il servizio sostitutivo di mensa aziendale, attraverso l'attribuzione di buoni pasto.
3. Il servizio di mensa non può essere sostituito da indennità; i buoni pasto non sono cedibili a terzi e non possono essere monetizzati.
4. Si ha diritto alla maturazione del buono pasto per ogni giornata lavorativa come previsto al successivo art. 3.

Art. 2 Definizione del servizio sostitutivo di mensa

1. Per servizio sostitutivo di mensa si intende quello fruibile, attraverso l'utilizzo dei buoni pasto, in pubblici esercizi appositamente convenzionati.
2. Le carte elettroniche sono acquistate dall'Ufficio Personale, avvalendosi delle convenzioni Consip o dei servizi offerti dal mercato elettronico per le pubbliche amministrazioni. Lo stesso Ufficio provvede alla distribuzione delle card ai dipendenti.

Art. 3 – Diritto al servizio sostitutivo di mensa

1. Hanno diritto al servizio sostitutivo di mensa:
 - i dipendenti a tempo indeterminato ed a tempo determinato, compresi i Dirigenti ed il Segretario Generale;
 - il personale in posizione di comando da altri Enti presso il Comune di Monselice, qualora il servizio di mensa non sia assicurato dall'Ente di appartenenza;
 - il personale del Comune di Monselice comandato o distaccato presso altri Enti, solo qualora il servizio mensa non sia assicurato dall'Ente di destinazione.
 - il personale con contratto di lavoro a tempo parziale verticale il cui orario settimanale sia articolato con la pausa.
2. Può essere riconosciuta la possibilità di individuare, in sede di contrattazione integrativa, quelle particolari figure professionali, operanti nelle aree della protezione civile e della vigilanza - il cui orario di lavoro sia pari o superiore a 6 ore e sia articolato con la pausa - che, in considerazione della necessità di assicurare la continuità dei servizi, fermo restando l'attribuzione del buono pasto, possono fruire di una pausa per la consumazione del pasto di durata determinata in via negoziale, in termini di maggiore brevità rispetto a quella prevista nella pregressa disciplina contrattuale. Tale pausa, proprio per evitare

ogni incidenza sulla continuità del servizio, potrà essere collocata anche all'inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro.

3. Il diritto al buono pasto presuppone:

- che il lavoratore sia in servizio;
- che il pasto sia fruito al di fuori dell'orario di lavoro;
- che l'attività lavorativa sia prestata con una pausa non superiore a due ore e non inferiore a trenta minuti; nella durata della pausa non si computano i permessi retribuiti;
- che di norma la pausa sia collocata a partire dalle 13.30 fino alle 15.30 (con ultima uscita alle ore 15:00).

4. I buoni pasto spettano ai dipendenti che sono tenuti al rientro pomeridiano (orario di lavoro articolato su cinque giorni settimanali ovvero su sei giorni settimanali con rientri pomeridiani), purché siano prestate nella giornata almeno 8 ore complessive di lavoro, con una pausa non inferiore a 30 minuti e non superiore a 2 ore.

5. Il diritto spetta anche in caso di rientro pomeridiano non previsto nell'orario di lavoro (giorno con orario continuato es. venerdì o giorni non lavorativi), ma necessario per la prestazione di lavoro straordinario, debitamente autorizzato, o recupero di eventuali prestazioni non rese in precedenza, purché siano prestate nella giornata almeno n. 8 ore complessive di lavoro, congiuntamente con un rientro pomeridiano ed una pausa compreso turno serale pranzo/cena (rilevata dalla timbratura elettronica) non inferiore a 30 minuti e non superiore a 2 ore e, se previsto dalla contrattazione integrativa ai dipendenti con orario articolato su TURNI purché prestino almeno n. 6 ore di lavoro continuative;

6. Ai fini della maturazione del diritto al buono pasto non concorrono al raggiungimento delle n. 8 ore utili, con contestuale rientro pomeridiano, i permessi retribuiti per motivi personali o per gli altri motivi previsti dal contratto nazionale di lavoro. Concorrono invece al raggiungimento delle n. 8 ore utili per avere diritto al buono pasto i permessi concessi ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104, i permessi sindacali previsti dal CCNQ 7/8/1998 così come disciplinati dall'art. 23 del CCNL 5.10.2001, i riposi giornalieri di cui all'art.39 d.lgs. 151/2001, purché le prestazioni lavorative effettivamente rese siano distribuite tra la mattina ed il pomeriggio e, comunque, attorno all'orario previsto per la pausa pranzo.

7. Ferma restando la normativa contrattuale, nell'ipotesi in cui, per esigenze di servizio, l'orario si protragga, eccezionalmente, oltre le 12 ore effettive di servizio, il dirigente di riferimento, valutata l'eccezionalità e sotto la propria responsabilità, dispone l'autorizzazione specifica e nominativa alla spettanza di due buoni pasto (es. calamità naturali, elezioni, sedute Consiglio Comunale).

8. Il servizio di mensa è connesso alla prestazione dell'attività lavorativa, certificata da idonei sistemi di rilevazione.

9. La transazione del buono pasto elettronico può non coincidere con l'orario della pausa mensa teorica (13:30 - 15.30) o effettiva, fermo restando quanto stabilito dai commi precedenti. Nel rispetto delle norme fiscali, nella stessa giornata è consentito l'utilizzo del numero massimo di otto buoni mensa.

10. I dirigenti ed il Segretario comunale hanno titolo ad un buono pasto per ogni giornata lavorativa in cui prestino servizio anche nelle ore pomeridiane.

Art. 4 Esclusione dal servizio di mensa

1. Non si ha diritto al buono pasto nei giorni di assenza dal servizio per l'intera giornata, o nei giorni in cui non si effettua il rientro.
2. Non hanno diritto al buono pasto i dipendenti comandati in missione, ove usufruiscano del rimborso per spese di pasto effettivamente sostenute, o qualora il servizio esterno per il quale sono ordinati in missione comprenda l'erogazione gratuita del pasto.
3. Non si ha diritto al buono pasto nei giorni in cui la prestazione lavorativa viene svolta in modalità agile.

Art. 5 – Attribuzione del buono pasto al personale in caso di consultazioni elettorali

1. Il dipendente che effettua lo straordinario elettorale al termine dell'ordinaria prestazione lavorativa ha diritto al buono pasto, purché siano prestate nella giornata almeno 8 ore complessive di lavoro, rispettando il tempo previsto per la pausa pranzo.
2. Se il dipendente è chiamato a prestare servizio elettorale solo il pomeriggio con prosecuzione della prestazione anche nelle ore serali, pur effettuando una pausa minimo di mezz'ora, ha diritto al buono pasto purché siano prestate nella giornata almeno 8 ore complessive di lavoro.
3. Il dipendente non ha diritto a percepire due buoni pasto per la stessa giornata eccetto l'ipotesi di cui all'art. 3 comma 7.

Art. 6 Valore ed utilizzo del buono pasto

1. Il valore nominale del buono pasto viene fissato in Euro 7,00. Futuri adeguamenti saranno possibili previa delibera di Giunta Comunale.
2. Il buono pasto elettronico:
 - non è cedibile, né commerciabile, né convertibile in denaro;
 - può essere utilizzato per usufruire del servizio sostitutivo di mensa aziendale, presso gli esercizi convenzionati;
 - è assoggettato alle norme fiscali e previdenziali vigenti al momento del suo acquisto o utilizzo.

Art. 7 Furto, smarrimento e deterioramento

1. Il dipendente ha l'obbligo di custodire la card per il buono pasto elettronico e di utilizzarli a norma del presente regolamento.
2. In caso di furto o smarrimento della card per il buono pasto elettronico, il titolare deve darne tempestiva comunicazione all'ufficio personale affinché provveda a bloccarne l'utilizzo.
3. Il rilascio di altra card nei casi di cui al comma 2 o nel caso di deterioramento della stessa imputabile al titolare è subordinato al rimborso della eventuale spesa viva sostenuta dal Comune.
4. Il furto o smarrimento di buoni pasto elettronici non dà diritto alla reintegrazione degli stessi. Non sono sostituiti i buoni pasto oltre la data di validità.

Art. 8 Attribuzione dei buoni pasto spettanti

1. All'inizio dell'anno l'Ufficio Personale provvederà ad attribuire a ciascun dipendente i buoni pasto spettanti per l'intero anno lavorativo.
2. Il numero dei buoni pasto attribuiti è pari ai buoni pasto teoricamente spettanti per i giorni lavorativi in base all'orario di lavoro prefissato. Al 30.11 di ogni anno, l'ufficio personale provvederà ad effettuare il conguaglio tra i buoni mensa precaricati e quelli effettivamente maturati nel corso dell'anno precedente. Tale numero viene verificato annualmente dall'ufficio personale sulla base dei cartellini di presenza.
3. Eventuali ricariche straordinarie devono essere richieste dai dipendenti all'Ufficio Personale in forma scritta (mail o cartacea). L'ufficio personale, tramite il sistema di rilevazione delle presenze, verifica l'effettiva maturazione del diritto ai buoni pasto e, ad avvenuta ricarica, ne dà comunicazione al dipendente richiedente.
4. All'atto della cessazione dal servizio si provvederà al conguaglio dei buoni pasto, trattenendo l'eventuale controvalore in sede di liquidazione delle spettanze stipendiali.
5. I buoni sono spendibili fino alla data di scadenza prevista dalla fornitura delle tessere.
6. Eventuali usi impropri, costituiscono presupposto per eventuali responsabilità disciplinare e penale.

Art. 9 - Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività della relativa deliberazione di approvazione; si intende abrogata ogni altra disposizione precedente in materia, con esso incompatibile;
2. Il presente regolamento deve intendersi automaticamente adeguato alla normativa vigente



CITTÀ DI MONSELICE

Provincia di PADOVA

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 177 del 11-10-2022

OGGETTO	REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE I BUONI PASTO ELETTRONICI. APPROVAZIONE
---------	---

Oggi **undici** del mese di **ottobre** dell'anno **duemilaventidue** alle ore 13:00, nella residenza comunale, convocata in seguito a regolare invito si è riunita la Giunta Comunale così composta:

		Presenti/Assenti
Bedin Giorgia	SINDACO	Presente
PAROLO ANDREA	VICE SINDACO	Presente
FAMA FRANCESCA	ASSESSORE	Presente in videoconferenza
PICCOLO LUCA	ASSESSORE	Presente
PERARO STEFANO	ASSESSORE	Presente in videoconferenza
FORTIN LUCIO	ASSESSORE	Assente

5	1
---	---

Assiste alla seduta Mecca Virgilio SEGRETARIO GENERALE del Comune.

Bedin Giorgia nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a pronunciarsi sulla seguente proposta di deliberazione:

OGGETTO	REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE I BUONI PASTO ELETTRONICI. APPROVAZIONE
---------	---

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI

- l'art. 3, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, secondo cui gli Enti Locali godono, tra l'altro, di autonomia organizzativa nell'ambito dei propri statuti e regolamenti, potendo assumere ogni determinazione in merito ritenuta più opportuna al fine di assicurare l'attuazione dei principi di efficienza e di efficacia e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa;
- l'art. 89, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, secondo cui gli Enti Locali, nel rispetto dei principi fissati dal TUEL, provvedono "all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti";
- l'art.2, comma 1, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, secondo cui "Le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici";
- l'art. 5, comma 2 del D.lgs. 165/2001 e ss.mm.i, secondo cui "Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'art. 2 comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunti in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove prevista nei contratti di cui all'art. 9. Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici;

PREMESSO CHE

- l'art. 45 del CCNL – Comparto Regioni ed Autonomie Locali stipulato in data 14/09/2000 ha disciplinato il servizio mensa per i dipendenti che prestino attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, con una pausa non superiore a due ore e non inferiore a 30 minuti;
- allorquando l'Amministrazione non abbia la possibilità di istituire direttamente il servizio mensa, il successivo art. 46 del predetto CCNL consente di attivare buoni pasto sostitutivi del servizio mensa in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili il cui costo è uguale alla somma che l'Ente sarebbe tenuto a pagare per ogni pasto, ai sensi del comma 4 del predetto art. 45;
- tale istituto contrattuale è stato previsto anche nei contratti collettivi dei Dirigenti e Segretari Comunali, da applicare con le stesse modalità previste dal CCNL dei dipendenti degli Enti Locali;

RICHIAMATI

- l'articolo 144, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il quale stabilisce che «Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC, sono individuati gli esercizi presso i quali può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto, le caratteristiche dei buoni pasto e il contenuto degli accordi stipulati tra le società di emissione di buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili»;

VISTI

- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 7 giugno 2017 n. 122: "Regolamento recante disposizioni in materia di servizi sostitutivi di mensa, in attuazione dell'articolo 144, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. (17G00134)", mediante il quale vengono individuati gli esercizi presso i quali può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto, le caratteristiche dei buoni pasto e il contenuto degli accordi stipulati tra le società di emissione di buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili, al fine di garantire la libera ed effettiva concorrenza nel settore, l'equilibrato svolgimento dei rapporti tra i diversi operatori economici, ed un efficiente servizio ai consumatori;

- l'art. 5, comma 7, il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario" che così recita: " A decorrere dal 1° ottobre 2012 il valore dei buoni pasto attribuiti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) non può superare il valore nominale di 7,00 euro. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dal 1° ottobre 2012. (...)";

VISTO l'allegato Regolamento per la disciplina del servizio sostitutivo di mensa tramite i buoni pasto elettronici e ritenuto meritevole di approvazione;

DATO ATTO che la bozza del regolamento per la disciplina del servizio sostitutivo di mensa tramite i buoni pasto elettronici con nota prot. 29041 del 19/07/2022 è stata trasmessa alle OO.SS e RSU, ai sensi dell'art. 4 e 5 del CCNL- comparto funzioni locali 2016/2018;

CONSIDERATO che in sede di contrattazione decentrata 2022 le OO.SS. e le RSU si sono espresse favorevolmente all'approvazione del presente regolamento, apportando alcune modifiche non sostanziali che sono state recepite nel allegato al presente atto;

DATO ATTO, altresì, che copia della presente e dell'unito regolamento verrà inoltrato alle organizzazioni sindacali di categoria, una volta approvato;

RICHIAMATI

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale dei servizi e degli uffici;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, parte integrante dell'atto, espresso dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi degli artt. 49 – 1° comma e 147 bis -1° comma del D.Lgs.n.267/2000.

DATO ATTO che con il rilascio del parere favorevole di regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione il Responsabile del Servizio attesta l'insussistenza del conflitto di interessi anche solo potenziale e di gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento, sia in capo all'istruttore dell'atto, sia in capo al responsabile firmatario dell'atto medesimo";

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente del Servizio Finanziario, ai sensi degli artt. 49 – 1° comma e 147 bis - 1° comma del D.Lgs n° 267/2000 e ss.mm.ii.

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di fissare in Euro 7,00 (euro sette/00) il valore del ticket restaurant elettronico;
- 3) di approvare l'allegato "Regolamento per la disciplina del servizio sostitutivo di mensa tramite i buoni pasto elettronici", composto di n. 9 articoli, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 4) di demandare al Responsabile del servizio personale l'adozione degli atti successivi necessari a dare concreta attuazione al presente atto;
- 5) di trasmettere copia del presente provvedimento, comprensivo dell'allegato, alle organizzazioni sindacali di categoria;

6) di dare atto che copia della presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69.

LA PRESENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE VIENE APPROVATA ALL'UNANIMITÀ DI VOTI FAVOREVOLI E CON SUCCESSIVA E SEPARATA VOTAZIONE UNANIME VIENE RESA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

Si dà atto che il presente verbale riporta correzioni formali e/o di errori materiali e/o di dettaglio e/o interventi di formattazione del testo rispetto al testo della proposta di deliberazione approvata.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art. 147 bis sulla proposta numero 211 del 06-10-2022 ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE I BUONI PASTO ELETTRONICI. APPROVAZIONE
----------------	--

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL SINDACO
Avv. Bedin Giorgia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL SEGRETARIO GENERALE
Mecca Virgilio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.